

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1949</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAZORA, STEGAGNINI, MEUCCI, CAIATI, GAVA, ZOPPI,  
GARGANO MARIO, LO BELLO, SANTUZ, MANFREDI  
MANFREDO, CARUSO IGNAZIO, PRANDINI**

*Presentata il 21 dicembre 1977*

Provvidenze in favore dei militari di leva in caso di  
invalidità per causa di servizio e, dei loro congiunti,  
in caso di morte

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto l'articolo 52 della Costituzione prescrive che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Di fronte a tale obbligo rivolto alla generalità dei cittadini, sta però, il dovere dello Stato di predisporre strumenti idonei per assicurare una adeguata garanzia nei casi in cui, a causa dei rischi continui, attinenti a fatti di servizio, il cittadino sia deceduto o divenuto invalido per diretto effetto di ferite o infermità riportate nell'adempimento del servizio militare.

Sta di fatto, però, che le leggi vigenti non corrispondono a tale fondamentale esi-

genza, anche se da tempo si invoca un adeguamento delle misure delle pensioni privilegiate ordinarie per i graduati e militari di truppa, tanto vero che il problema ha formato oggetto di numerose istanze in sede parlamentare.

Le recenti rivalutazioni delle pensioni privilegiate tabellari disposte con legge 29 aprile 1976, n. 177, non possono considerarsi sufficienti. In realtà, il sistema cosiddetto tabellare, in base al quale esse sono liquidate a misure fisse indicate da apposita tabella senza alcun riferimento ad un parametro di stipendio, non consente l'adeguamento automatico che, introdotto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177 (articolo 2), costituisce da un lato una provvidenza dal-

la quale non possono continuare a rimanere escluse le categorie più modeste, col vantaggio dall'altro di evitare le continue riliquidazioni da disporre con provvedimenti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Per raggiungere tale obiettivo, non resterebbe che abbandonare il sistema tabellare ed ancorare le pensioni privilegiate in parola ad un parametro retributivo che potrebbe orientativamente essere quello previsto per il sergente in ferma di leva (articolo 1).

Con l'occasione si è ritenuto di affrontare taluni problemi che sono stati evidenziati in occasione di tragici incidenti che tanta commozione hanno destato nell'opinione pubblica.

Trattasi, in particolare, della concessione dell'equo indennizzo ai militari non appartenenti al servizio permanente o alla carriera continuativa, nonché di una speciale elargizione nei casi di decessi conseguenti a ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio.

Nell'intento di mantenere la norma di estensione (articolo 5) nell'ambito dei principi che stanno a fondamento della speciale elargizione ai congiunti di militari deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (vedasi legge 27 ottobre 1973, n. 629), la norma stessa è stata circoscritta ai decessi per causa violenta avvenuti nell'adempimento del servizio.

La misura corrispondente al doppio dell'equo indennizzo spettante, rispetto all'importo stabilito per i congiunti dei caduti « vittime del dovere », differenzierebbe adeguatamente le due ipotesi che darebbero diritto all'emolumento.

È stato, inoltre, considerato il problema del trattamento pensionistico da corrispondere ai congiunti dei deceduti per causa violenta, trattamento che si è ritenuto di non differenziare rispetto a quello contemplato per i familiari dei militari deceduti in seguito ad attentati terroristici o criminali (vedasi articolo 1 citata legge n. 629).

A tale proposito è stato ritenuto che l'improvviso, traumatico decesso del dipendente lascia, in ogni caso, un vuoto incolmabile nell'ambito familiare, che ragioni di equità e di solidarietà sociali, suggeriscono di non aggravare ulteriormente, corrispon-

dono ai congiunti un trattamento pensionistico di importo inferiore agli assegni di attività percepiti dal dipendente (articolo 6).

In materia di benefici da corrispondere ai familiari dei militari deceduti per causa violenta in servizio e per eventi connessi al servizio ordinario, si pone il problema della rivalutazione dell'indennizzo privilegiato aeronautico. Tale indennizzo, previsto quale forma assicurativa a carico dell'amministrazione per la particolare attività di volo si rileva, in relazione al livello d'inflazione, di misura assolutamente inadeguata al fine per il quale è stato a suo tempo istituito.

D'altra parte, è da tener presente che ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, viene consentita, per i voli di servizio su linee aeree civili, una copertura assicurativa come premio a carico dell'amministrazione di un massimale pari a dieci volte lo stipendio annuo lordo del dipendente.

In relazione a ciò, si è ravvisata l'opportunità, nell'estendere il beneficio agli allievi del primo anno dell'Accademia navale e agli allievi delle scuole e collegi militari — categorie attualmente escluse — di adeguare le misure dell'emolumento al tasso d'inflazione intervenuto.

È stata inoltre ravvisata l'opportunità di contemplare norme volte sostanzialmente ad evitare che i superstiti, già tanto duramente colpiti negli affetti, possano trovarsi in uno stato di vera e propria indigenza, non potendo disporre neppure immediatamente di quanto loro dovuto per legge (articolo 8).

La decorrenza dei benefici viene fissata al 1° novembre 1976 per darne titolo ai superstiti dei militari caduti negli incidenti di Capo Teulada e di Monte Serra.

Si è considerata, inoltre, la diversità di criteri seguiti per la concessione al personale civile e militare della pensione privilegiata ordinaria.

Trattasi di criteri che, fissati oltre sessant'anni fa, si presentano del tutto inadeguati in rapporto ai principi che si sono affermati in materia di infortunistica.

Per altro, la legislazione vigente determina inammissibili disparità di trattamento tra categorie di dipendenti statali e nell'ambito di una stessa categoria.

Non va poi sottovalutato come le attuali leggi non considerino ai fini della determinazione della pensione privilegiata ordinaria il danno subito in rapporto all'inci-

denza della menomazione, in relazione all'attività lavorativa e professionale svolta dal soggetto.

Si verifica che, mentre una infermità viene riportata nel corso del servizio, quando cioè l'interessato ha raggiunto un grado o qualifica intermedi, nell'ordine gerarchico, il trattamento privilegiato, essendo conseguibile dopo la cessazione dal servizio, viene liquidato in base al grado o qualifica raggiunti all'atto del collocamento al riposo.

La materia merita, quindi, di essere riesaminata in modo da poter stabilire più

rispondenti criteri per la determinazione del trattamento privilegiato ed un maggior coordinamento, nell'intento di assicurare parità di trattamento per lo stesso grado di invalidità.

A tal fine, si è ravvisata l'esigenza di inserire una norma volta a delegare il Governo ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più atti aventi valore di legge, allo scopo di riordinare i principi che presiedono alla concessione del trattamento pensionistico di privilegio per i dipendenti civili e militari dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai cittadini in servizio di leva o richiamati nelle forze armate e nei corpi militarmente ordinati, i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che provochi la morte o una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono applicabili le norme della presente legge.

### ART. 2.

Ai fini della pensione privilegiata ordinaria si considera come base pensionabile lo stipendio iniziale previsto per il sergente in ferma di leva per quanto riguarda il soldato, comune di II classe del CEMM e aviere, e lo stesso stipendio aumentato dell'8 per cento per l'allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale, e del 13 per cento per il caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto.

Le pensioni di cui al presente articolo sono soggette alla perequazione automatica prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 3.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974, e della legge 28 novembre 1975, n. 624.

ART. 4.

Ai militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo, nonché gli allievi dei corpi ordinati militarmente sono applicabili le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

ART. 5.

Ai familiari degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e delle forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale del corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione in misura pari al doppio dell'equo indennizzo agli stessi spettante.

ART. 6.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni, alle vedove e agli orfani dei militari dell'esercito, marina e aeronautica e delle forze di polizia, ai funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del corpo istituito con legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico o deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, ivi compreso l'intero importo delle indennità di aeronavigazione, d'impiego operativo, d'imbarco, di volo, di controllo dello spazio aereo e d'istituto percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e collaterali dei dipendenti indicati al comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

ART. 7.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole o collegi militari, e agli allievi del 1° anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

ART. 8.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, all'equo indennizzo di 1ª categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, alle elargizioni di cui ai precedenti articoli è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore dell'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa violenta di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi e delle elargizioni.

ART. 9.

I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2 decorrono dal 1° gennaio 1978.

Gli effetti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 decorrono dal 1° novembre 1976 e quelli economici dal 1° gennaio 1978.

ART. 10.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le disposizioni concernenti la concessione della pensione privilegiata ordinaria ai dipendenti civili e militari dello Stato.

Le norme di tali decreti dovranno tendere a rideterminare sulla base di criteri meglio rispondenti a fini di perequazione e ad uniformare le disposizioni alla determinazione di tali pensioni, in modo che sia assicurata parità di trattamento a tutto il personale in rapporto allo stesso grado di invalidità.

Nella emanazione delle norme si dovrà sempre tendere alla semplificazione e allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione dove sia possibile e una più armonica disciplina dei concerti e dei pareri previsti nel procedimento di concessione del trattamento privilegiato, in rapporto anche al procedimento seguito per la concessione dell'equo indennizzo.

ART. 12.

All'onere di lire 2.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo alla difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.